

Contratto di concessione locali tra A.S.S.T. di Mantova e MMG per l'esercizio di attività di medicina generale convenzionata all'interno della struttura sita in Bozzolo (MN) – Via XXV Aprile n. 71

Con la seguente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra:

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) di Mantova con sede in 46100 Mantova - Strada Lago Paiolo, 10 C.F./P.IVA 0248184020, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Anna Gerola, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima giusta DGR Regione Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023 (**Concedente**)

e

il dott. Federico Pains (MMG/Professionista),

(Concessionario)

di seguito indicate congiuntamente quali "Parti",

premesso che:

Il D.L. n. 59 del 06.05.2021, coordinato con la legge di conversione 1 luglio 2021, n.101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», approva il piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con riferimento al tema della Salute, persegue l'obiettivo di rafforzamento della rete territoriale e l'ammodernamento delle dotazioni tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il Decreto 6 agosto 2021 ha disposto l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR;
- Regione Lombardia con D.G.R. n. XI/4811 del 31.05.2021, D.G.R. n. XI/4885 del 14.06.2021 e D.G.R. n. XI/5068 del 22.07.2021, in coerenza con le indicazioni di AGENAS e con il PNRR, ha individuato i temi chiave del futuro impianto normativo, tra i quali è previsto il rafforzamento della rete erogativa di prestazioni sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali quali le Case di Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali;
- con D.G.R. n. XI/5373 del 11.10.2021 "Attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza – missione 6C1: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – definizione del quadro programmatico e approvazione della fase n.1: identificazione delle strutture idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale" Regione Lombardia ha individuato la localizzazione delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità demandando alle A.S.S.T. la predisposizione dei progetti di fattibilità da trasmettere a Regione Lombardia per l'approvazione;
- con successiva D.G.R. n. XI/6080 del 07.03.2022 ha poi approvato le tabelle che individuano la localizzazione dei terreni e degli immobili destinati alla realizzazione di Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali operative territoriali, prevedendo per l'A.S.S.T. di Mantova n. 9 Case di Comunità, n. 5 Ospedali di Comunità e n. 6 Centrali Operative Territoriali;

- nell'ambito degli spazi adibiti ad attività sanitaria all'interno della Casa della Comunità di Bozzolo (MN), di proprietà dell'A.S.S.T. di Mantova, sono già in essere ambulatori per l'esercizio della medicina generale anche in funzione del miglioramento dell'integrazione socio sanitaria nei confronti delle cronicità e delle fragilità, concorrendo, in tal modo, a garantire la continuità delle cure;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Premesse - Oggetto del contratto

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Il presente contratto regola i rapporti giuridici ed economici tra l'A.S.S.T. di Mantova ed il singolo medico di medicina generale (MMG), per l'utilizzo di locali, attrezzature, eventuali arredi e servizi al fine di assicurare nel Comune di Bozzolo (MN), all'interno della Casa della Comunità di Bozzolo in Via XXV Aprile n. 71, l'attività di medicina generale anche in funzione del miglioramento dell'integrazione socio sanitaria nei confronti delle cronicità e delle fragilità concorrendo, in tal modo, a garantire la continuità delle cure.

Art. 2 – Concessione in uso dei locali

1. L'A.S.S.T. di Mantova concede, in uso condiviso, al singolo medico di medicina generale di cui in epigrafe, all'interno della struttura sita in Bozzolo (MN), in Via XXV Aprile n. 71, i locali individuati nella planimetria allegata (ALL.1) numerati dal n. 1 al n. 14 e destinati ad uso ambulatorio, servizi igienici per gli operatori, servizi igienici per il pubblico, ufficio segreteria e centro prenotazioni, ambulatorio lavoro infermieri, sala d'attesa.
2. Il MMG si obbliga a custodire e ad utilizzare i locali e i beni oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. L'uso dei locali e degli spazi è riservato all'esercizio delle attività sanitarie, sociali ed amministrative collegate alla medicina generale.
4. Le Parti danno atto di aver visionato locali e spazi e di aver constatato che soddisfano i requisiti imposti dalla vigente normativa per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di medicina generale.
5. Le condizioni di godimento dei beni e i rapporti tra i contraenti, che il MMG accetta senza riserva alcuna, sono descritti nei successivi articoli.
6. Gli orari e i giorni di presenza in ambulatorio del MMG sono comunicati al competente Dipartimento dell'ASST di Mantova e al Direttore del Distretto Oglio Po – Casalasco Viadanese.

Art. 3 – Arredi, attrezzature e dotazioni tecnico-strumentali

1. Le Parti danno atto che gli spazi e i locali oggetto della presente concessione sono dotati di arredi e attrezzature.
All'uopo è redatto il verbale di cui al successivo art. 8, con l'indicazione del titolo di proprietà di ciascun bene.
2. Nel caso sia necessario sostituire un bene - di proprietà dell'A.S.S.T. e concesso in uso con il presente contratto - in quanto l'usura non ne permetta l'uso appropriato, l'A.S.S.T. si impegna a provvedere tempestivamente.

Art. 4 - Manutenzioni e servizi

1. I locali e i beni mobili concessi in uso devono essere mantenuti in ottimo stato di funzionamento per tutta la durata del contratto. Sono a carico di A.S.S.T. Mantova i servizi

e le conseguenti spese di manutenzione e riparazione, di qualsiasi natura, relativi all'immobile (strutture edilizie ed impianti) e ai beni di proprietà della stessa A.S.S.T. concessi in uso.

2. Gli interventi di manutenzione devono essere tempestivi e preventivamente concordati, stabilendo, d'intesa con la Direzione della Casa di Comunità di Bozzolo, tempi e modi della loro esecuzione, al fine di evitare disservizi.

3. Nei locali e spazi concessi in uso l'A.S.S.T. di Mantova garantisce l'erogazione e la fornitura di energia elettrica, acqua, gas, smaltimento rifiuti urbani, speciali e dei toner in conformità alle procedure aziendali e nel rispetto delle normative vigenti. Alle reti dell'A.S.S.T. non possono essere collegati dispositivi e attrezzature in assenza di autorizzazione dei competenti uffici tecnici della stessa A.S.S.T.

4. Al Medico di Medicina Generale (MMG) viene concesso l'uso della linea telefonica aziendale esclusivamente per le telefonate relative al servizio di medicina generale.

5. Sono a carico di A.S.S.T. Mantova le spese per i consumi di energia elettrica, calore, acqua, telefonia e internet, pulizie, smaltimento rifiuti, manutenzione ordinaria e straordinaria.

6. Il materiale sanitario e non sanitario necessario al funzionamento delle attività di medicina generale è a carico del medico MMG.

Art. 5 – Apparecchiature informatiche e applicativi

1. L'A.S.S.T. di Mantova doterà ogni postazione di lavoro di hardware e software, inclusi i sistemi di sicurezza (antivirus, antispysware, intrusion prevention), di proprietà dell'azienda stessa e conformi agli standard di sicurezza aziendale, comprese le licenze d'uso ed i relativi contratti di manutenzione.

2. La postazione sarà dotata di collegamento internet, per l'accesso al software gestionale specifico per la gestione degli assistiti.

3. Ogni malfunzionamento dovrà essere risolto per il tramite del servizio di assistenza tecnica di A.S.S.T. per quanto riguarda la dotazione hardware, il collegamento in rete e gli applicativi messi a disposizione dall'A.S.S.T.

4. Qualsiasi altra anomalia relativa ad hardware e applicativi non messi a disposizione dalla A.S.S.T. (a titolo esemplificativo la cartella clinica MMG) dovrà essere risolta attraverso gli abituali canali di assistenza già utilizzati dal medico.

5. Qualora il Professionista ritenesse di utilizzare apparecchiature proprie non potrà fruire della rete aziendale ma dovrà dotarsi a proprie spese di adeguata connettività.

Art. 6 - Sicurezza informatica e tutela della privacy

1. Tutte le apparecchiature devono essere connesse in modo esclusivo alla infrastruttura dati dell'Azienda, inclusa la connettività ad internet, ed utilizzate da personale in possesso delle credenziali d'accesso agli applicativi aziendali.

2. Il Professionista, per l'uso delle risorse informatiche e dei sistemi internet, si obbliga a rispettare il regolamento aziendale, che dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

3. Qualsiasi attività di installazione, configurazione e modifica delle configurazioni delle postazioni di lavoro e/o degli apparati di networking aziendali sarà preventivamente concordata con la struttura SIA dell'Azienda che si riserva il diritto di consentire tali modifiche in rapporto agli standard di sicurezza informatica adottati.

Art. 7 - Responsabilità del trattamento dei dati

1. L'A.S.S.T. di Mantova ed il MMG Concessionario, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuno con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui vengano in possesso in esecuzione del presente contratto, in

conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs n. 101/2018.

Le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Le parti danno altresì atto di aver provveduto, ciascuno per la propria parte, a fornire all'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Art. 8 – Verbale di consegna dei locali e dei beni

1. I locali e i beni oggetto di concessione sono assegnati al Concessionario previa sottoscrizione di verbale di consegna.

2. La firma del verbale di consegna comporta il riconoscimento da parte del Concessionario della funzionalità dei locali e dei beni assegnati.

3. Scaduta la concessione, il Concessionario si obbliga a restituire i locali assegnati liberi e conformi allo stato di fatto descritto nel verbale di consegna, previa verifica dell'A.S.S.T. di Mantova della buona conservazione dei locali. Alla stessa scadenza, il Concessionario si obbliga a restituire i beni ricevuti in uso.

4. In caso di contestazioni dell'A.S.S.T. sulla conservazione dei locali e dei beni, le Parti, in contraddittorio, verificano gli interventi necessari, i cui costi sono a carico del Medico Concessionario.

Art. 9 – Impegni relativi alla gestione dei locali

1. Il MMG si obbliga ad un uso dei locali, degli arredi, delle attrezzature e delle altre dotazioni strumentali con la diligenza del buon padre di famiglia. Il MMG si assume gli impegni e gli obblighi imposti al datore di lavoro per la sicurezza negli ambienti di lavoro, adottando le misure di prevenzione e di riduzione dei rischi previste dal D.lgs. 81/2008. Per il personale eventualmente assunto con regolare rapporto di lavoro, i medici garantiscono la formazione e le visite periodiche di controllo previste dalla normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Art. 10 – Impegni e modalità di esercizio dell'attività di medicina generale

1. Il MMG nella gestione dei propri assistiti presso la Casa di Comunità di Bozzolo, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di integrazione socio sanitaria, di continuità delle cure, di adesione ai PDTA per particolari tipologie di pazienti, di appropriatezza delle prescrizioni in funzione dei percorsi dedicati a particolari patologie, definiti da ATS e da A.S.S.T.

2. Tale impegno concretizza una serie di utilità per A.S.S.T. Mantova, che potrà migliorare l'organizzazione dei servizi e qualificare l'offerta di prestazioni verso gli utenti in termini di accessibilità, tempi di attesa, appropriatezza, governo clinico.

3. Il MMG sarà inserito nei tavoli tecnici che saranno costituiti per lo sviluppo delle progettualità della Casa di Comunità di Bozzolo, ai quali potrà partecipare compatibilmente con la propria attività professionale.

4. In particolare, il MMG collabora per il miglioramento dei processi di integrazione con i medici specialisti e di adesione alla presa in carico dei pazienti cronici.

Art. 11 – Gestione delle attività di supporto

1. Per l'attività assistenziale, diagnostica, amministrativa e organizzativa il MMG può avvalersi di collaboratori di studio, infermieri e altre figure professionali con regolare rapporto di lavoro o di altri soggetti terzi fornitori di servizi.

2. Di eventuali danni arrecati al Concedente o a terzi nello svolgimento della propria attività e nell'uso dei beni, risponde il singolo MMG.

Art. 12 – Attività libero professionale

All'interno dei locali concessi in uso è consentito l'esercizio di attività sanitaria in regime di libera professione, nei limiti previsti dall'ACN vigente per i MMG e dagli accordi integrativi aziendali.

Art. 13 - Garanzie e responsabilità

1. Il MMG risponde nei confronti del Concedente dei danni anche accidentali arrecati ai beni concessi in uso.

2. Nel caso di locali e beni utilizzati da più di un concessionario nello stesso periodo, per giorni e orari diversi, tutti i concessionari rispondono in solido, salvo che venga individuata in modo incontestabile la responsabilità di un concessionario.

3. Il Concessionario assume i seguenti impegni ed obblighi:

- non arrecare in alcun modo molestia alle attività della Casa di Comunità o ad altre attività ivi ospitate;
- sorvegliare ed adottare misure idonee ad evitare che ai locali concessi in uso accedano persone non autorizzate;
- custodire sotto la propria responsabilità locali, arredi, attrezzature e altri beni avuti in uso;
- assumere ogni responsabilità civile e penale per l'attività svolta nei locali e negli spazi concessi in uso, manlevando l'A.S.S.T. di Mantova da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura arrecati a terzi e/o a cose appartenenti a terzi;
- non concedere a terzi, senza il consenso dell'A.S.S.T. di Mantova, il godimento dei locali e degli spazi ricevuti in uso.

4. In relazione ai beni, alle cose e agli oggetti lasciati nei locali e negli spazi concessi in uso, il Concedente non risponde di eventuali danni subiti, del loro smarrimento o della loro sottrazione.

5. In caso di smarrimento e/o sottrazione dei beni di proprietà dell'A.S.S.T. concessi in uso, il Concessionario è tenuto a risarcire l'A.S.S.T. di Mantova corrispondendo il valore dei beni in luogo della loro restituzione, presentando immediata denuncia all'Autorità competente.

6. L'A.S.S.T. di Mantova provvede, con oneri a carico del proprio bilancio, alla copertura assicurativa dell'immobile e dei beni concessi in uso di sua proprietà.

Art. 14 – Corrispettivo e modalità di pagamento

1. In considerazione delle utilità che A.S.S.T. di Mantova può trarre dalla presenza di MMG nella Casa di Comunità di Bozzolo e dalla loro partecipazione alle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 10, il corrispettivo della concessione è determinato in € 50,00 mensili, oltre iva di legge – con riserva di aggiornamento delle tariffe in base ad indicazioni regionali o a determinazioni assunte da A.S.S.T. - da corrispondersi a far data dall'ingresso nei locali in concessione. L'A.S.S.T. di Mantova emette, a carico del MMG, quattro fatture trimestrali a concorrenza del corrispettivo pattuito. Il MMG si impegna al pagamento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

2. In caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di mora.

Art. 15 - Coperture assicurative

1. Il MMG risponde direttamente d'ogni danno a cose e/o persone che, per fatto proprio o dei propri ausiliari e fornitori, possa derivare all'A.S.S.T. e a terzi nell'espletamento dell'attività.

2. A tal fine provvede a stipulare polizza con primaria Compagnia Assicuratrice per la copertura dei rischi relativi all'attività esercitata all'interno della Casa di Comunità di Bozzolo.

3. L'A.S.S.T. Mantova è, pertanto, esonerata da ogni responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere in relazione all'attività del medico.

4. L'A.S.S.T. di Mantova non è responsabile dei danni diretti o indiretti che dovessero derivare al MMG in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi.

5. L'ASST assume l'obbligo di garantire, con oneri a proprio carico, la copertura assicurativa riguardante i rischi fabbricato.

Art. 16 - Durata del contratto

1. Il contratto ha durata con decorrenza dal 07.09.2026 e termine al 30.09.2028, prevedendo la risoluzione anticipata in caso di cessazione del rapporto convenzionale di medicina generale in essere. In ogni caso, trattandosi di immobile del patrimonio indisponibile dell'A.S.S.T., si applicano le norme che disciplinano le concessioni pubbliche.

Art. 17 – Revoca, disdetta e cessione

1. L'ASST di Mantova può revocare la concessione, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

a) in caso di grave negligenza e di inosservanza delle clausole contrattuali, tali da compromettere la conservazione dei beni;

b) nel caso i locali siano utilizzati per scopi e attività e con modalità diversi da quelli oggetto della concessione;

c) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.

2. Dopo due anni dall'inizio della concessione, al MMG viene riconosciuta la facoltà di disdetta anticipata prima della scadenza naturale del contratto, da comunicare con un preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R o tramite pec; la disdetta avrà comunque effetto decorsi 6 mesi dalla comunicazione. La stessa facoltà viene riconosciuta all'A.S.S.T. di Mantova.

3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 18 - Spese contrattuali

Ogni eventuale spesa riguardante il contratto, tassa di registro, bolli, quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta potesse derivare dal contratto, è a carico del singolo MMG.

Art. 19 - Foro competente

1. Per ogni controversia derivante dal rapporto contrattuale, le Parti concordano espressamente di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Mantova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Mantova, _____

A.S.S.T. Mantova
(in persona del legale rappresentante *pro tempore*
D.G. Dott.sa Anna Gerola)

Il Medico di Medicina Generale
dr. Federico Painsi

.....

.....

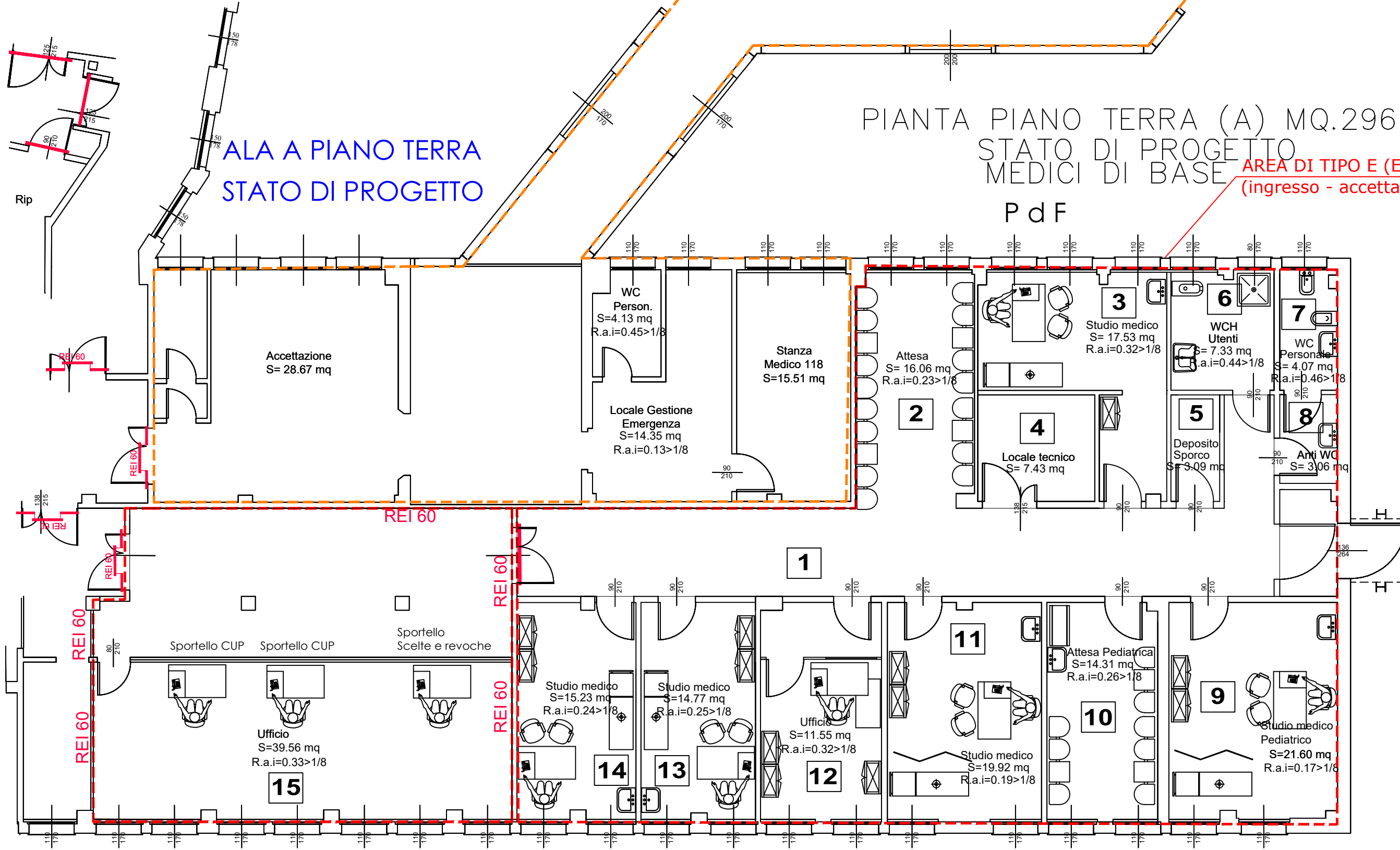
AREA DI TIPO C (C1)
(nucleo 118)

ALA A PIANO TERRA
STATO DI PROGETTO

PIANTA PIANO TERRA (A) MQ.296
STATO DI PROGETTO
MEDICI DI BASE

AREA DI TIPO E (E4)
(ingresso - accettazione - uffici)

P d F



ACCETTAZIONE

MMG